



STATUTO

(Approvato a maggioranza dai Delegati e Delegate del 17° Congresso Confederale in data 16 Ottobre 2024)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi (anche denominata brevemente "Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi" o "CDLS" o "Confederazione" o "Organizzazione") con sede in Via Cinque Febbraio, 17 – Domagnano – Repubblica di San Marino.

Art. 2 (Finalità della Confederazione)

La Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi finalizza la sua azione alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e delle loro istanze individuali e collettive, mirando a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale.

La CDLS fa propri i principi della Convenzione n. 190/2019 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e della relativa Raccomandazione, finalizzata all'eliminazione delle violenze e delle molestie sui luoghi di lavoro; pertanto l'azione sindacale sarà improntata all'attuazione concreta di quanto ivi definito.

La Confederazione intende affermare la supremazia del lavoro sul capitale ed il principio che l'economia debba servire allo sviluppo della persona mediante il giusto soddisfacimento dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nel campo individuale, familiare, sociale e collettivo.

In questo spirito aderisce alla Confederazione Internazionale Sindacale (CSI) ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES). Attraverso la partecipazione della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi, la Confederazione aderisce anche alla FERPA (Federazione Europea dei Pensionati).

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi intende promuovere:

- il valore della solidarietà nell'intento di realizzare una società senza alcun tipo di discriminazioni e che persegua il benessere di tutte le persone nel rispetto della diversità;
- l'economia sociale attraverso un progetto integrato e tramite un controllo rigoroso da parte dello Stato, promuovendo una nuova moderna rete di protezione e assistenza sociale in cui gli stessi cittadini possano essere protagonisti;
- la trasformazione dell'attuale sistema economico mediante l'attuazione di riforme che consentano alle lavoratrici ed ai lavoratori la piena partecipazione alla gestione dell'unità produttiva ed al controllo dell'attività economica e sociale, contribuendo a pieno titolo alle scelte della programmazione attraverso l'utilizzazione di tutte le risorse del Paese nell'interesse della collettività, nell'ambito di un sistema di effettiva democrazia dove l'esercizio dell'azione sindacale sia libero e garantito;
- l'adesione agli organismi internazionali le cui finalità siano compatibili con il presente Statuto e siano essenzialmente rivolte al raggiungimento di una vera pace nel mondo attraverso la creazione di un nuovo modello economico-sociale internazionale, basato sulla solidarietà, la giustizia, il definitivo superamento delle discriminazioni di genere e di razza, sulla democrazia, promuovendo il progresso civile e sociale di tutti i popoli;
- l'affermazione della più assoluta autonomia a tutti i livelli, dalle forze politiche ed economiche come dagli organi di potere politico, in quanto l'Organizzazione Sindacale si distingue nettamente, per natura, finalità e metodi di azione, da quella dei partiti e movimenti politici ed intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna.

La Confederazione s'impegna a realizzare il miglioramento economico delle lavoratrici e dei lavoratori e la loro elevazione morale, culturale, e sociale e professionale. Si impegna inoltre per promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ad attuare nuovi modelli organizzativi per

una produzione qualitativa dei servizi. Ritiene inoltre fondamentale intervenire concretamente riguardo: alle problematiche dei giovani in cerca di lavoro, alla promozione dell'occupazione femminile, alla riqualificazione/rioccupazione lavorativa volta a favorire l'incontro tra domande ed offerte di lavoro.

Art. 3 (Prospettiva della Confederazione)

Prospettiva della Confederazione resta il mantenimento dell'unità di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori all'interno della CDLS. La Confederazione si riserva la piena autonomia nel suo ruolo di:

- esercitare il coordinamento ed il collegamento fra le Federazioni;
- rappresentare il Sindacato e/o le Federazioni in giudizio dinanzi alle Istituzioni ed agli Organi dello Stato, alle Organizzazioni di categoria, nell'azione e nelle politiche sindacali generali;
- sviluppare una struttura organizzativa capace di attuare valide azioni sindacali;
- promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti, sulla base delle piattaforme che verranno democraticamente elaborate a tutti i livelli della Confederazione;
- difendere il diritto al lavoro attraverso gli interventi nell'economia, nelle necessarie scelte politiche e legislative;
- promuovere la piena parità dei diritti fra tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori senza alcuna discriminazione;
- promuovere la tutela della maternità e favorire le esigenze familiari delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di supportare la natalità;
- adoperarsi a tutti i livelli per la più ampia tutela della salute e della integrità fisica e psichica delle lavoratrici e dei lavoratori;
- esercitare attraverso la stampa ed ogni altro mezzo di comunicazione e promozione, un'azione capace di orientare la pubblica opinione in favore dei problemi del lavoro e del movimento sindacale;
- promuovere altresì la crescita della persona, l'incremento delle sue capacità ed attitudini, lo sviluppo dell'istruzione professionale e delle iniziative culturali, educative, ricreative capaci di elevare le condizioni materiali, morali e sociali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 4 (Iscrizione o adesione alla Confederazione – Federazioni)

Possono aderire liberamente alla Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che versano la quota di servizio e che esplicano la loro attività sul territorio della Repubblica di San Marino la cui condotta ed ideologia non sia in contrasto con i principi fondanti della CDLS previsti dal presente Statuto.

L'iscrizione avviene secondo le modalità fissate dagli organi statutari e come previste dalla Legge 59/2016 e s.m.i., dà diritto alla tessera d'iscrizione ed alla partecipazione a tutte le attività statutarie della Confederazione e comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto.

La Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi provvede a fissare gli indirizzi fondamentali della politica sindacale; a rappresentare politicamente ed in giudizio l'Organizzazione; a coordinare le scelte, l'azione e gli interventi delle singole Federazioni; a rappresentare l'Organizzazione nelle sedi internazionali; a designare i rappresentanti ufficiali dell'Organizzazione a tutti i livelli ed all'interno degli Organismi e delle Commissioni a cui partecipa.

Affilia 4 Federazioni che inquadrano le lavoratrici ed i lavoratori che prestano la loro attività nello stesso settore.

Senza pregiudizio per ulteriori articolazioni che saranno ritenute necessarie, le Federazioni attualmente riconosciute sono le seguenti:

- Federazione dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato (anche denominata brevemente "FLIA"), che inquadra gli operai ed operaie e gli impiegati ed impiegate dei vari settori industriali e artigianali;
- Federazione Pubblico Impiego (anche denominata brevemente "FPI"), che inquadra tutti i dipendenti e le dipendenti del settore Pubblico e del settore Pubblico Allargato (Stato, Enti ed Aziende Pubbliche), esclusi i salariati;
- Federazione Costruzioni e Servizi (anche denominata brevemente "FCS"), che inquadra i lavoratori e le lavoratrici dell'edilizia, del legno e affini, sia privati che statali, dell'agricoltura, dei servizi, del commercio, della ristorazione, del settore bancario ed affini, di Banca Centrale, ecc.;
- Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi (anche denominata brevemente "FNPS"), che inquadra i lavoratori e le lavoratrici a riposo appartenenti a tutte le categorie e settori, anche non provenienti dal comparto del lavoro subordinato.

La partecipazione degli iscritti alla Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi al Congresso ed al Consiglio Confederale, sarà stabilita da apposito Regolamento, adottato dal Consiglio Confederale, sentito il Direttivo della stessa Federazione.

Forme di partecipazione alle attività della Confederazione da parte dei lavoratori e lavoratrici che usufruiscono degli ammortizzatori sociali, dei disoccupati e disoccupate e dei lavoratori e lavoratrici appartenenti alla sfera delle nuove figure professionali, sia dipendenti che parasubordinati, potranno essere definite dal Consiglio Confederale.

Il Consiglio Confederale potrà disporre rapporti di collaborazione con altri organismi dei lavoratori autonomi, del volontariato sociale, del terzo settore e della cooperazione per la tutela di aspetti di competenza sindacale.

[Art. 5 \(Organismi della Confederazione – Organizzazione Confederale\)](#)

Gli organismi della Confederazione sono:

- il Congresso Confederale;
- l'Assemblea Generale dei Quadri di base;
- il Consiglio Confederale;
- la Segreteria Politica;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio Sindacale.

Inoltre la Confederazione si articola nelle seguenti strutture:

- struttura di base sui posti di lavoro (fabbriche, cantieri, uffici, negozi, altro);
- struttura di zona (di organizzazione ed unitarie che raccolgono i quadri di base presenti in una determinata zona);
- struttura di categoria (esempio: metalmeccanici, scuola, ecc.);
- attivo generale dei quadri dei rappresentanti sindacali.

La Confederazione può istituire organismi di stampa, di studio e documentazione, di solidarietà, di fornitura di servizi (anche in collaborazione con soggetti esterni), di tutela dei consumatori e comunque dei lavoratori e delle lavoratrici nelle loro qualità di cittadini e cittadine, nonché organismi unitari di coordinamento ai quali può essere demandata anche facoltà decisionale.

A norma del punto che precede sono espressamente costituiti:

- l'Ufficio Studi e Formazione che, con funzioni di supporto tecnico alla Confederazione, ha compiti di ricerca, studio e documentazione nel campo dell'economia e del lavoro e di cura della formazione sindacale;
- la "Fondazione Solidarietà" con il compito di attivare iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale e di sensibilizzare il Paese al dovere morale della solidarietà;
- l'Associazione Difesa Consumatori (anche denominata brevemente "ASDICO") con il compito di promuovere ogni azione possibile e necessaria per la tutela dei lavoratori/lavoratrici – cittadini/cittadine in quanto consumatori/consumatrici ed utenti di servizi.

L'attività della Fondazione Solidarietà e dell'Associazione Difesa Consumatori – ASDICO è regolamentata in autonomia dalle Leggi, dagli specifici statuti e tenendo in considerazione le disposizioni generali adottate dal Consiglio Confederale.

I Presidenti della Fondazione Solidarietà, dell'Associazione Difesa Consumatori – ASDICO e dei soggetti giuridici di emanazione Confederale, partecipano di diritto e con voto consultivo alle sedute del Consiglio Confederale.

I soggetti di emanazione della CDLS, potranno assumere forma giuridica autonoma in modo da svolgere appieno la loro attività, sempre collegate al mondo dell'economia, del lavoro e della solidarietà.

I regolamenti per il funzionamento degli organismi di base, di zona, confederali, di stampa, di studio e documentazione nonché degli organismi unitari e di coordinamento sono fissati dalla Confederazione.

I regolamenti e gli statuti per il funzionamento della CDLS e delle Federazioni sono fissati dal Consiglio Confederale nello spirito del presente Statuto.

[Art. 6 \(Convocazione del Congresso Confederale e dei Congressi delle Federazioni\)](#)

Il Congresso Confederale è il massimo organo deliberante della CDLS che si riunisce in via ordinaria ogni tre anni, salvo le convocazioni straordinarie, come disposto dall'Art. 7 della Legge 59/2016 e s.m.i..

La convocazione straordinaria del Congresso Confederale può essere richiesta in maniera formale dalla maggioranza dei 2/3 del Consiglio Confederale o da 1/3 degli iscritti, previa richiesta formale sottoscritta dai richiedenti, corredata di precise motivazioni.

Ogni Federazione ha facoltà di organizzare il proprio Congresso di Federazione secondo le modalità ed i criteri fissati dai rispettivi Statuti di Federazione.

Art. 7 (Congresso Confederale)

Il Congresso Confederale è composto dai delegati eletti nelle Assemblee pre-congressuali delle rispettive Federazioni di categoria, tenuto conto delle norme dei regolamenti congressuali e pre-congressuali.

Ai fini della partecipazione alle assemblee pre-congressuali (elettorato attivo e passivo) vale l'iscrizione avvenuta nei termini precisati dalle modalità di svolgimento delle operazioni congressuali e pre-congressuali, fissate dal Consiglio Confederale all'art.8 – secondo comma - dello Statuto.

In caso di parità di voti, viene data la precedenza al delegato con maggiore anzianità di iscrizione laddove questa sia documentabile con certezza, ed in caso diverso o a parità di anzianità d'iscrizione, si procede al sorteggio.

Questo criterio vale per ogni altra elezione interna alla Confederazione.

Partecipano di diritto al Congresso Confederale gli iscritti, i membri uscenti dei vari Organi Confederali (Consiglio Confederale, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri) ed i Segretari di Federazione.

Il diritto di elettorato passivo è riconosciuto a tutti gli iscritti mentre ai soli delegati/delegate è riservato il diritto di elettorato attivo.

Art. 8 (Organizzazione del Congresso Confederale)

L'ordine del giorno, la data e il luogo del Congresso Confederale vengono fissati dal Consiglio Confederale su proposta della Segreteria Politica, almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Confederale fissa altresì di volta in volta, approvando apposito regolamento, le modalità di svolgimento delle assemblee pre-congressuali, ivi compresi i criteri di determinazione del numero dei delegati/delegate, che deve essere comunque di norma proporzionato agli iscritti di ciascuna Federazione.

Nel fissare le modalità di svolgimento delle operazioni congressuali e pre-congressuali il Consiglio Confederale fissa anche il numero delle preferenze da esprimere nella elezione del Consiglio Confederale. In ogni caso queste non possono superare i due terzi (2/3) degli eleggibili. Tale procedura sarà estesa, quando il numero degli iscritti lo rende applicabile, alla elezione dei delegati al Congresso.

Il Congresso Confederale è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentanti della maggioranza dei delegati/delegate, in seconda convocazione è valido con la rappresentanza di ¼ dei delegati/delegate.

Il Congresso Confederale è presieduto dal Presidente indicato dal Consiglio Confederale uscente. Dopo l'insediamento, il Presidente provvede alla proposta di nomina delle Commissioni Congressuali da sottoporre a votazione da parte dei delegati/delegate prima di iniziare la discussione congressuale.

Art. 9 (Compiti del Congresso Confederale)

Sono compiti del Congresso Confederale:

- deliberare sull'indirizzo politico-sindacale ed organizzativo che deve seguire la Confederazione;
- nominare, mediante votazione segreta e tramite schede, il Consiglio Confederale;
- nominare, anche con votazione palese, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, secondo le modalità previste rispettivamente dai successivi articoli;
- approvare le modifiche del presente Statuto.

Le decisioni del Congresso Confederale, adottate a maggioranza semplice ove lo Statuto non disponga diversamente, sono vincolanti per tutta la Confederazione e per tutti gli aderenti e per tutti gli iscritti/iscritte.

Art. 10 (Assemblea Generale dei Quadri di Base)

L'Assemblea Generale dei Quadri di Base è costituita dai rappresentanti sindacali eletti sui posti di lavoro a norma dei regolamenti congressuali delle Federazioni e dei disposti Contrattuali, proporzionalmente al numero degli iscritti o, dove previsto, dei dipendenti.

L'Assemblea Generale dei Quadri di Base è convocata dalla Segreteria Politica ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei Quadri ne faccia formale richiesta.

Ha poteri deliberativi in materia di indirizzi e di scelte generali della Confederazione. Ha competenza consultiva e di verifica dell'operato degli organismi Confederali.

Si articola in Assemblea dei Quadri delle singole Federazioni per gli aspetti che interessano le Federazioni stesse ed in Assemblea Generale dei Quadri di Base per gli aspetti di politica generale.

Il regolamento di funzionamento dell'Assemblea Generale dei Quadri di Base sarà predisposto dal Consiglio Confederale sulla base dei sopra esposti principi e delle seguenti indicazioni di massima: rappresentatività, formalità di convocazione, presidenza affidata alla Segreteria Politica, priorità del livello unitario, qualora questo non contrasti con le indicazioni delle assemblee confederali o del Consiglio Confederale, impegno per i partecipanti di portare all'assemblea le indicazioni della propria base rappresentata.

Art. 11 (Consiglio Confederale)

Il Consiglio Confederale, composto di 21 membri, è l'organo di Direzione della Confederazione nel periodo intercorrente fra un Congresso Confederale e quello successivo.

E' responsabile della attuazione pratica delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Confederale e all'Attivo Generale dei Quadri di Base.

Ne fanno parte di diritto, con voto deliberativo, i Segretari di Federazione non direttamente eletti; in questo caso il numero dei componenti viene aumentato di conseguenza.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà dei membri più uno.

Il Consiglio Confederale si riunisce periodicamente ed ogni qualvolta la Segreteria Politica o un terzo dei suoi componenti lo ritenga opportuno.

Sono suoi compiti specifici:

- definire gli indirizzi dell'attività sindacale ed organizzativa della Confederazione sulla base delle deliberazioni del Congresso Confederale e dell'Attivo Generale dei Quadri di Base per le materie di sua competenza;
- nominare il Segretario Generale, il/i Segretario/i Generale/i Aggiunto/i, il Segretario Amministrativo e la Segreteria Politica, i cui membri sono nominati a maggioranza semplice;
- convocare il Congresso Confederale in sessione ordinaria allo scadere del periodo previsto all'Art. 6 - 1° comma del presente Statuto e in caso di necessità in sessione straordinaria sulla base delle norme di cui all'Art. 6 del presente Statuto, fissandone le modalità di svolgimento;
- approvare i bilanci ed i rendiconti amministrativi;
- deliberare la partecipazione della Confederazione ad organismi ed enti le cui finalità siano compatibili con quelle della Confederazione.
- proporre l'ammontare della quota di servizio da inserire nei contratti di lavoro;
- fissare le quote e le modalità di iscrizione e di adesione alla Confederazione.

[Art. 12 \(Convocazioni del Consiglio Confederale\)](#)

Il Consiglio Confederale è normalmente convocato dalla Segreteria Politica e, in via straordinaria, dal Segretario Generale, previa richiesta formale di 1/3 dei membri del Consiglio Confederale.

Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare uno dei membri eletti esso sarà sostituito da colui che in sede di Congresso Confederale ha ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti fra i non eletti.

Il mandato di membro del Consiglio Confederale decade dopo 3 assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio Confederale.

Il Consiglio Confederale, entro 60 giorni dal Congresso Confederale, approverà apposito Regolamento per tutto ciò che riguarda le convocazioni, il suo funzionamento, la pubblicità delle deliberazioni e quant'altro riterrà opportuno.

[Art. 13 \(Segreteria Politica\)](#)

La Segreteria Politica è l'organo esecutivo e di direzione della CDLS.

Essa provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Confederale, assicura la direzione quotidiana dell'attività confederale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, demandando al Consiglio Confederale quelle di maggiore importanza per la vita della Confederazione; sovrintende al funzionamento di tutti i servizi confederali, nominando anche eventuali commissioni di studio per l'approfondimento dei temi ritenuti necessari; predispose il bilancio e la relativa relazione da sottoporre al Consiglio Confederale. Ha inoltre il compito di comminare in prima istanza le sanzioni disciplinari secondo le modalità di cui all'art.19.

La Segreteria Politica è composta dal Segretario Generale, da uno o più Segretari Generali Aggiunti, dal Segretario Amministrativo e dai Segretari delle Federazioni, per un numero totale di componenti comunque non superiore a 8 (otto) membri. Ne può far parte anche il Direttore dell'Organo Ufficiale della Confederazione, responsabile della informazione.

E' un organo collegiale e si riunisce in via normale una volta ogni due settimane. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, il voto del Segretario Generale prevale in caso di parità nelle decisioni.

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Politica e rappresenta la Confederazione di fronte a terzi e in giudizio. Può demandare e delegare, in tutto o in parte, tali facoltà ad un Segretario Generale Aggiunto o al Segretario Amministrativo.

La Segreteria Politica in forma allargata, che non ha poteri deliberativi, può essere convocata dal Segretario Generale anche estendendo la partecipazione a tutti i Funzionari in servizio presso la Confederazione.

Art. 14 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, composto da n. 3 (tre) membri, oltre ad esplicitare le funzioni di commissione disciplinare di prima o seconda istanza secondo le modalità di cui all'Art. 19, ha il compito di esaminare le controversie insorte in merito all'applicazione ed all'interpretazione del presente Statuto.

Il Presidente viene nominato all'interno dei suoi membri, il voto del Presidente prevale in caso di parità nelle decisioni.

Le decisioni vengono adottate con i necessari approfondimenti e sentite le parti in causa. Le decisioni del Collegio dei Probiviri hanno carattere vincolante e definitivo, sono notificate formalmente in forma scritta alla Segreteria Politica.

I Membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Confederale.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal Congresso Confederale fra gli iscritti che non rivestano cariche direttive ed esecutive.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione, per qualsiasi motivo, dal Collegio dei Probiviri, il sostituto viene designato, pro tempore (fino alla scadenza naturale del mandato congressuale), dal Consiglio Confederale.

Art. 15 (Collegio Sindacale o Sindaco Unico)

Il Collegio Sindacale viene eletto dal Congresso Confederale e si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente; in alternativa al Collegio Sindacale il Congresso Confederale può eleggere un Sindaco Unico.

I membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, in conformità a quanto previsto dalla Legge 59/2016 e s.m.i. devono essere persone di comprovata e notoria esperienza in materia contabile e amministrativa e risultare iscritti nel registro dei revisori contabili.

Ha il compito di controllare l'andamento amministrativo e la regolarità di tutte le spese proponendo alla Segreteria Politica, per il tramite del Segretario Amministrativo, le integrazioni che ritenga opportune, segnalando le eventuali modifiche.

I/II Sindaci/Sindaco Unico partecipano/partecipa alle sedute del Consiglio Confederale, con voto consultivo.

Il Collegio Sindacale/Sindaco Unico redige annualmente una relazione sul bilancio ed una sul proprio operato, da sottoporre al Consiglio Confederale che ne definisce le modalità di diffusione tra gli iscritti.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro dal Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, il sostituto viene nominato, pro tempore (fino alla scadenza naturale del mandato congressuale), dal Consiglio Confederale.

Art. 16 (Incompatibilità – Limiti di mandato)

1. I membri della Segreteria Politica,
2. i membri del Consiglio Confederale,
3. i membri delle dei Direttivi di Federazione,
4. i membri del Collegio dei Probiviri,
5. il Direttore dell'Organo Ufficiale della CDLS,
6. i distaccati dalla Confederazione con incarichi politici (c.d. Funzionari/e)

sono incompatibili con l'incarico e/o con la nomina a:

- a) Capitano Reggente;
- b) membro del Congresso di Stato;
- c) membro del Consiglio Grande e Generale;
- d) membro degli organi direttivi dei partiti e movimenti politici, ivi comprese le Direzioni e le Segreterie (comunque denominate);
- e) funzionario a tempo pieno alle dipendenze di un partito o movimento politico;
- f) Capitano di Castello o Segretario di una Giunta di Castello;
- g) Magistrato.

Inoltre i soggetti di cui ai punti da 1. a 6. non possono svolgere funzioni direttive in altre Organizzazioni (comunque denominate) che comportino responsabilità di contrattazione delle condizioni di lavoro se non in rappresentanza e su esplicito mandato della Confederazione.

Nel caso di elezioni politiche o amministrative, i soggetti di cui ai precedenti punti da 1 a 6 che si presentano quali candidati alle anzidette consultazioni elettorali, dal momento della pubblicazione delle liste dei candidati devono ritenersi sospesi dagli incarichi loro assegnati, dagli organismi Confederali e di Federazione di cui fanno parte per tutta la durata della campagna elettorale e fino alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Nel caso in cui i sopra citati soggetti di cui ai precedenti punti da 1 a 6 venissero eletti negli incarichi di cui ai precedenti punti c) e f) essi decadrebbero immediatamente dagli incarichi loro assegnati e dagli Organismi Confederali e di Federazione. Nel caso in cui gli stessi non venissero eletti negli incarichi di cui ai precedenti punti c) ed f), cesserebbe immediatamente la sospensione dai loro incarichi e dagli Organismi Confederali e di Federazione di cui fanno parte con il contestuale reintegro a pieno titolo negli stessi.

L'assunzione di incarichi politici, tecnici e/o amministrativi apicali di nomina politica, a qualsiasi titolo effettuati, nonché la nomina in qualità di membro del C.d.A. di soggetti di diritto pubblico o privato (*escluse le nomine effettuate su specifico mandato della Confederazione*), comporta l'incompatibilità con la carica di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto, Segretario Amministrativo, Segretario di Federazione e Funzionario. L'incompatibilità di cui al presente comma

comporta la decadenza immediata dagli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto, Segretario Amministrativo, Segretario di Federazione e Funzionario nonché la cessazione del distacco sindacale nella Confederazione.

L'incompatibilità di cui al comma precedente, nella parte riguardante la nomina a membro del C.d.A. di soggetti di diritto pubblico o privato (*escluse le nomine effettuate su specifico mandato della Confederazione*), si deve intendere limitata ai soli soggetti di diritto privato e pubblico aventi preminente scopo di lucro (*esclusi quindi Enti, Associazioni, Fondazioni, Società Cooperative e similari*) e che esercitano attività peculiari con le funzioni e gli incarichi ricoperti pro-tempore dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dal Segretario Amministrativo, dai Segretari di Federazione e dai Funzionari.

L'incompatibilità dei ruoli di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto, Segretario Amministrativo e Segretario di Federazione si applica inoltre anche nel caso in cui gli incarichi politici, tecnici e/o amministrativi apicali di nomina politica, a qualsiasi titolo effettuati, che agiscano in tutti gli ambiti nei quali possano potenzialmente manifestarsi conflitti e/o contrasti – diretti o indiretti – con le attività sindacali svolte dalla CDLS, siano assunti dal coniuge o convivente more-uxorio o da un parente di 1° grado. L'incompatibilità di cui al presente comma comporta la decadenza immediata dagli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto, Segretario Amministrativo e Segretario di Federazione.

L'incompatibilità dei ruoli di cui al precedente comma si determina unicamente nel caso in cui il coniuge, convivente more-uxorio o parente di primo grado ricopra gli incarichi richiamati nel precedente comma negli stessi ambiti politico-sindacali in cui il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, il Segretario Amministrativo ed i Segretari di Federazione esercitano attività peculiari con le funzioni e gli incarichi dagli stessi ricoperti pro-tempore.

L'incompatibilità dei ruoli di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto si applica inoltre qualora venga assunto dal coniuge, convivente more-uxorio o parente di primo grado l'incarico di magistrato. L'incompatibilità di cui al presente comma comporta la decadenza immediata dagli incarichi di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto.

Il Segretario Generale, i componenti la Segreteria Politica ed i Segretari di Federazione non potranno superare tre mandati consecutivi con lo stesso incarico, con decorrenza dalle nomine effettuate a seguito del 13° Congresso Confederale.

[Art. 17 \(Entrate della Confederazione\)](#)

Le entrate della Confederazione sono rappresentate dalle quote di servizio, stabilite nei contratti collettivi di lavoro, dalle quote di iscrizione volontaria stabilite nei contratti collettivi di lavoro e/o fissate dal Consiglio Confederale, dalle donazioni volontarie o da altri finanziamenti o proventi compatibili con le finalità della Confederazione.

Ai sensi dell'Art. 13 – comma 6 della Legge 59/2016 e s.m.i., il lavoratore in attesa di occupazione o in cerca di prima occupazione sul territorio ha comunque facoltà di versare una quota di adesione alla Confederazione, così come il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato non continuativo può versare la quota di iscrizione, attraverso modalità di pagamento tracciabile, direttamente alla Confederazione previa indicazione nel modulo di iscrizione; l'ammontare sarà determinato - ai sensi del dell'Art. 13 - comma 2 della Legge 59/2016 e s.m.i. - da parte del Consiglio Confederale.

L'iscritto alla CDLS che darà disdetta del versamento della quota di servizio decadrà automaticamente anche dall'iscrizione.

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 7 – comma 4 della Legge 59/2016 e s.m.i., gli iscritti, qualunque sia il contributo da loro corrisposto, non hanno diritto ad alcun utile di gestione. In caso di liquidazione della Confederazione gli avanzi di gestione e il patrimonio dovranno essere devoluti a favore di istituti di solidarietà sammarinesi o istituti che comunque perseguano finalità di rilevanza sociale in territorio, quali ad esempio la Fondazione Solidarietà.

Rapporti economici-contributivi particolari potranno essere istituiti con le Federazioni che abbiano raggiunto il necessario livello di autonomia organizzativa.

Art. 18 (Modifiche allo Statuto)

Ogni proposta di revisione dello Statuto deve essere sottoposta al Consiglio Confederale almeno 20 giorni prima della data del Congresso Confederale.

Lo Statuto Confederale può essere modificato solo dal Congresso Confederale a maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti, il cui numero non può comunque essere inferiore alla metà dei delegati eletti.

Art. 19 (Sanzioni disciplinari)

L'iscritto alla CDLS, resosi colpevole di aver violato le disposizioni del presente Statuto, incorre, in relazione alla gravità degli addebiti, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) censura con diffida;
- c) sospensione fino ad un anno con o senza deferimento al Collegio dei Proviviri;
- d) destituzione da eventuali cariche;
- e) radiazione.

Non possono essere adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di un iscritto senza che gli siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti, senza che sia stato chiamato a difendersi e comunque non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla contestazione.

Le sanzioni di cui ai commi a) e b) sono direttamente comminate dalla Segreteria Politica, che decide a maggioranza e può anche disporre il contemporaneo deferimento al Collegio dei Proviviri.

La sospensione fino ad un anno, con o senza deferimento al Collegio dei Proviviri, è deliberata dal Consiglio Confederale che decide a maggioranza, mentre la Segreteria Politica ha facoltà di procedere alla sola sospensione cautelativa nei casi di particolare gravità.

Le sanzioni di cui ai commi d) e e) possono essere comminate solo dal Collegio dei Proviviri, il cui lodo è inappellabile.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Segreteria Politica o dal Consiglio Confederale è ammesso appello, entro 30 giorni dalla notifica, al Collegio dei Proviviri.

San Marino, 16 Ottobre 2024

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Sommario

Art. 1 (Denominazione e sede)	3
Art. 2 (Finalità della Confederazione).....	3
Art. 3 (Prospettiva della Confederazione)	4
Art. 4 (Iscrizione o adesione alla Confederazione – Federazioni)	4
Art. 5 (Organismi della Confederazione – Organizzazione Confederale)	5
Art. 6 (Convocazione del Congresso Confederale e dei Congressi delle Federazioni)	6
Art. 7 (Congresso Confederale)	7
Art. 8 (Organizzazione del Congresso Confederale).....	7
Art. 9 (Compiti del Congresso Confederale).....	8
Art. 10 (Assemblea Generale dei Quadri di Base)	8
Art. 11 (Consiglio Confederale)	8
Art. 12 (Convocazioni del Consiglio Confederale)	9
Art. 13 (Segreteria Politica)	9
Art. 14 (Collegio dei Probiviri)	10
Art. 15 (Collegio Sindacale o Sindaco Unico).....	10
Art. 16 (Incompatibilità – Limiti di mandato)	11
Art. 17 (Entrate della Confederazione).....	12
Art. 18 (Modifiche allo Statuto).....	13
Art. 19 (Sanzioni disciplinari)	13

